

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Tempo parziale (part-time)
Contenuto	Dipendente del Comparto, NIERI FRANCESCA (190520) ambito territoriale di Firenze, rinnovo rapporto di lavoro a tempo parziale verticale per effettuare altro lavoro.

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	OCCHIOLINI GINEVRA
Struttura	SOS GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Direttore della Struttura	LANDI RICCARDO
Responsabile del procedimento	MATTEINI CINZIA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Visti:

- l’art.1 -commi da 56 a 59 e comma 64- della legge 23.12.1996, n. 662, così come da ultimo modificato dal D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08 ;
- l’art.6 della legge 28.5.1997, n.140;
- l’art.1 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, e s.m.i.;
- gli artt. 60, 61, 62 e art. 63 del CCNL del 21.05.2018 che consentono all’Azienda di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti rapporti di lavoro da tempo pieno in rapporti a tempo parziale;
- gli artt. 73 e ss. del CCNL del 02/11/2022 relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019/2021;

Preso atto che la dipendente NIERI FRANCESCA (matricola 190520), Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con la qualifica di terapeuta neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, assunta a tempo pieno ed indeterminato, assegnata alla S.O.S. Attività di Riabilitazione Funzionale Firenze - presso SMIA Firenze Quartieri 1,2,3 - in data 03/03/2025 ha presentato istanza per la proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale a 18 ore settimanali variando la motivazione e dichiarando, a tale scopo, di voler esercitare un’attività lavorativa;

Preso atto che la dipendente in ragione di quanto sopra, ha espresso la sua volontà a svolgere un’altra attività lavorativa in via autonoma, quale “*insegnante di massaggio infantile*”. A tal proposito dichiara che l’attività che andrà a svolgere non comporta situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Azienda USL Toscana Centro;

Visto, in particolare l’art.73 co. 6 del CCNL del 02/11/2022 – Area Comparto - che prevede per “*i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’Azienda o Ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale n°1427 del 24/09/2021 avente ad oggetto: “Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale – Area contrattuale Comparto: Approvazione”, la cui efficacia decorre dal 01/10/2021;

Precisato che in base al suddetto Regolamento, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale è concesso per un periodo minimo di un anno e un massimo di due, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 12/03/2025 dal Direttore della struttura di assegnazione;

Ritenuto che, in base alla vigente normativa sopra richiamata, non si rilevano impedimenti all'accoglimento dell'istanza della dipendente;

Dato atto che il Direttore della S.O.S. Gestione Giuridica del Personale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento Cinzia Matteini, in servizio presso la Struttura S.O.S. Gestione Giuridica del Personale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) Di prorogare il rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente NIERI FRANCESCA (matricola 190520), Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con la qualifica di terapeuta neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assunta a tempo pieno ed indeterminato, assegnata alla S.O.S. Attività di Riabilitazione Funzionale Firenze - presso SMIA Firenze Quartieri 1,2,3;
- 2) Di stabilire che la prestazione di servizio verte su modalità corrispondenti al tempo parziale Verticale al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno, la cui articolazione oraria sarà meglio specificata nel contratto integrativo che la dipendente dovrà sottoscrivere;
- 3) Di stabilire altresì, che la proroga del contratto di cui trattasi decorrere dal 01/05/2025 per la durata di un anno;
- 4) Di autorizzare lo svolgimento di altra attività lavorativa e professionale come specificata nell'istanza (insegnante di massaggio infantile) godendo di una prestazione part time inferiore alla metà di quella a tempo pieno e fermo restando l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione della stessa, consapevole inoltre, che l'attività che andrà a svolgere non comporta situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Azienda USL Toscana Centro;
- 5) Di dare atto che il trattamento economico, anche accessorio, a decorrere dalla data di proroga del rapporto, è proporzionato alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale;
- 6) Di precisare che il risparmio derivante dalla suddetta trasformazione, secondo quanto previsto dall'art. 73 – comma 2 – della L. 133/08, costituisce economia di bilancio;
- 7) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 8) Di pubblicare sull'albo online ai sensi dell'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.S. Gestione Giuridica del Personale
Dr. Riccardo Landi

